

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 aprile 2001, n. 96**

---

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. [T.U. maternità e paternità]

---

CAPO VI Riposi, permessi e congedi

**Articolo 40**

Riposi giornalieri del padre

---

(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6 ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre. (1)

-----

(1) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall' art. 3, D.Lgs. 23.04.2003, n. 115, con decorrenza dal 28.05.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"CAPO VI. Riposi e permessi".